

Prof. Avv. Massimo Galletti

Via XXVII Luglio, 61 - 98123 Messina

Tel. 090 8930152

E-mail: massimoelviogalletti@gmail.com

PEC: avv.massimogalletti@pec.giuffre.it

AVV. GAETANO MERCADANTE

STUDIO LEGALE PROF. ANGELO FALZEA E ASSOCIATI

CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 9

98122 MESSINA - TEL. 090/673812 - FAX 090/675920

TRIBUNALE DI MESSINA – SEZ. LAVORO

RECLAMO AL COLLEGIO ex art. 669-terdecies c.p.c.

con istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

nell'interesse della dott.ssa **PIRROTTA FORTUNATA**, [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa dal **Prof.**

Avv. Massimo Galletti (c.f. GLLMSM62B16F158Y; pec avv.massimogalletti@pec.giuffre.it) e

dall'**Avv. Gaetano Mercadante** (c.f. MRCGTN62E23F158H; pec

avvgaetanomercadante@pec.studiolegalefalzea.it; fax 090/65920), elettivamente domiciliata in

Messina, via XXVII luglio, 61 (Studio Legale Prof. Massimo Galletti), giusta procura su separato

foglio in calce al presente atto

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in pers. del Ministro *p.t.*, con sede in Viale Trastevere, 76/A -

00153 Roma (RM) (C.F. 80185250588), domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.), in persona del Dirigente *p.t.* (C.F.:

80018500829), Via G. Fattori 60, 90146 Palermo, domiciliato per legge presso l'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, Isol. 221;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.), UFFICIO VIII - AMBITO

TERRITORIALE DI MESSINA, in pers. del legale rapp.te, Via S. Paolo Is. 361, 98122 Messina

(C.F. 80005000833), domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Messina, Via dei Mille, Isol. 221, n. 65, Messina;

E NEI CONFRONTI DI

dei docenti iscritti nella **I Fascia G.A.E. – Graduatoria ad esaurimento**, nella quale la



ricorrente non è stata inserita, e che, per effetto dell'inserimento "*pleno iure*" della Prof. Fortunata Pirrotta nella predetta graduatoria, valida per il triennio 2022/2025, classe ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, si ritroverebbero in posizione deteriore in graduatoria e per il punteggio, nonché di tutti i docenti attualmente inseriti nella **I Fascia della Graduatoria provinciale per le supplenze – GPS di Messina**, classe ADSS, rispetto ai quali la odierna deducente avrebbe diritto - ove inserita nella I fascia GAE - ad essere preferita nell'assegnazione dei contratti a tempo determinato.

AVVERSO

l'ordinanza emessa, nell'ambito del proc. n. 4448/2022 R.G., dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, Dott.ssa Rosa Bonanzinga, in data 24.09.2022, e **comunicata dalla Cancelleria, in pari data, alla parte costituita (All. I).**

== = == = == =

Con ricorso del 20.08.2022, la Prof. Fortunata Pirrotta, rappresentando le esigenze cautelari "*legate al pregiudizio imminente e irreparabile conseguente al mancato illegittimo inserimento della deducente nella I Fascia G.A.E. Graduatoria ad esaurimento, classe ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di II Grado della provincia di Messina – che le consentirebbe di ottenere, innanzitutto, gli incarichi a tempo determinato per le attività di sostegno nelle scuole secondarie di II grado, con priorità rispetto a coloro che sono inseriti nella I Fascia della Graduatoria provinciale per le supplenze (GPS), dai quali, viceversa, sarebbe illegittimamente sopravanzata nelle prossime assegnazioni, alle quali si darà corso, secondo le disponibilità, a decorrere dall'ultima settimana del corrente mese di agosto, nonché di aspirare all'immissione in ruolo nel prossimo triennio, nella classe ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, per la quale ha conseguito nei termini il titolo abilitativo di specializzazione in data 13 luglio 2022, (chances) che, viceversa, le sarebbe preclusa fino al nuovo aggiornamento delle GAE, che avrà luogo solo*



nel 2025” (cfr. p. 2 del ricorso), assumendo, per i motivi ivi rassegnati, la ricorrenza del *fumus boni iuris*, **chiedeva** al Giudice del Lavoro adito: “**1. In via preliminare**, considerate le **ragioni d’urgenza** legate alla circostanza che le **nomine sono previste per l’ultima settimana del corrente mese di agosto**, avendo la stessa Amministrazione enunciato ed avvisato sui siti istituzionali (agevolmente consultabili) di intendere procedere con l’immissione in servizio dei docenti nominandi per l’inizio del prossimo a.s. (1.9.2022), **provvedere con decreto inaudita altera parte**. **2. Sempre in via preliminare**, mancando nella Graduatoria ad Esaurimento I Fascia ADSS per le attività di sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado (GAE) e nelle Graduatorie provinciali (GPS) pubblicate dall’U.S.P. della Provincia di Messina qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria; né risultando gli estremi per evincerla, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall’art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del reclamo e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell’U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina e/o del Ministero Istruzione. **3.** Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha conseguito nei termini il titolo abilitativo/specializzazione per il sostegno e, conseguentemente, ha diritto ad essere inserita nella competente I fascia G.A.E. Graduatoria ad esaurimento classe ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, nel posto e con il punteggio a lei spettanti. **4.** Per l’effetto, ordinare all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al Ministero dell’Istruzione di procedere alla integrazione della suddetta graduatoria, inserendo la ricorrente nel posto e con il punteggio a lei spettanti. **5.** Ove necessario, a tal fine preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (Decreto del 14.06.2022, n. 0012453, con cui l’USP di Messina ha pubblicato le GAE definitive, in relazione alla classe di concorso ADSS – attività di sostegno per la Scuola Secondaria di II Grado della provincia di Messina, O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 e decreti di riferimento) e consequenziali (Graduatorie Provinciali



delle Supplenze e Graduatorie di Istituto della Provincia di Messina vigenti per il biennio 2020-2022 per le classi della ricorrente). 6. Ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento nelle graduatorie. 7. Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali o opportune. 8. Con riserva di articolare i mezzi istruttori utili e conducenti” (cfr. p. 19 e ss. del ricorso introduttivo).

Con decreto del 23.08.2022, il G.U.L. designato nel proc. n. 4448/2022 R.G., Dott.ssa Rosa Bonanzinga, fissava l'udienza del 19.10.2022, da svolgersi secondo le modalità della trattazione scritta, senza comparizione delle parti e dei difensori, autorizzando la notifica ai controinteressati del ricorso e del decreto mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione, entro il 15.09.2022, assegnando alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte; con successivo decreto del 24.08.2022, il G.U.L., decidendo sull'istanza della ricorrente, accoglieva la richiesta di anticipazione, fissando l'udienza del 09.09.2022, onerandola della notifica del ricorso, del decreto del 28.09.2022, dell'istanza e del provvedimento di anticipazione, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione dei suindicati atti sul sito web del Ministero dell'Istruzione entro il 02.09.2022.

All'udienza del 09.09.2022, i legali della ricorrente insistevano, quindi, nei motivi di ricorso, in particolare ribadendo che “*al momento della compilazione della domanda del 3 aprile 2022 la ricorrente ha cliccato sulla casella relativa al quadro C3 ma il sistema non ha consentito di inserire la spunta, di aprire la casella e di inserire i dati e quindi non è stato possibile riservare la possibilità di produrre il titolo abilitativo al momento del conseguimento ... evidenziando, altresì, come fosse ... fatto notorio il malfunzionamento del sistema in relazione all'aggiornamento delle graduatorie nel corrente anno”, ed il G.U.L. riservava la decisione (cfr. verbale d'udienza del 09.09.2022, **All. II**).*



Quindi, sciolta la riserva assunta alla predetta udienza del 09.09.2022, il G.U.L. Dott.ssa Rosa Bonanzinga, definitivamente decidendo, dichiarata la “*contumacia del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, non costituiti in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato, nonché dei controinteressati, non costituiti in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato*” (cfr. p. 4 dell’Ordinanza impugnata), rigettava il ricorso **così motivando in ordine al *fumus***: “*Dall’esame della domanda emerge che la sezione C3 non è stata compilata dalla ricorrente e che nella pagina riassuntiva finale sono indicate le sezioni che la ricorrente dichiara di aver compilato e non risulta sbarrata la casella relativa alla sezione C3. Va rilevato che la ricorrente in giudizio non ha provato di avere immediatamente contestato la mancata compilazione della sezione C3 sebbene fosse indicata la mancata compilazione né ha dimostrato il malfunzionamento del sistema informatizzato, non avendo fornito, a giudizio di questo decidente, elementi rilevanti al riguardo da cui emerge il suddetto malfunzionamento al momento della compilazione della domanda*” (cfr. pp. 4 e 5 dell’ordinanza).

=== === ===

Il laconico impianto motivazionale, nel quale si annida, come vedremo, una vera e propria petizione di principio, costituisce il risultato di una errata lettura delle risultanze di causa, travisate dal Giudice di prime cure, prima ancora che di una erronea applicazione delle regole che, nella dialettica del processo civile, presiedono alla prova ed alla distribuzione, tra le parti, del relativo onere.

1.= SUL PRETESO MANCATO ASSOLVIMENTO DELLA PROVA IN ORDINE AL MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO.

Anche sul punto la motivazione spesa dal G.U.L non si condivide, nella misura in cui sembra non tenere conto, in ordine alla circostanza che ne era oggetto, dei principi in materia di riparto



dell'onere dell'allegazione e della prova, laddove – a ben vedere – una volta allegato dalla ricorrente il malfunzionamento del sistema informatico “ ... pretendere che sia provato un fatto negativo mediante fatti positivi contrari significa introdurre un'irrazionale e non agevole tecnica probatoria e rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti; ciò impone, quindi, di far riferimento in tale ipotesi all'opposto principio della riferibilità o della vicinanza della prova, con la conseguenza che, nel caso di fatto negativo, il soggetto che pretende di trarre da tale fatto conseguenze a sé favorevoli può limitarsi ad allegare la circostanza negativa, rimanendo a carico della controparte l'onere di dimostrare il contrario ... ” (in questi termini, ex multis T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 17/05/2017, n.490, in *Redazione Giuffrè amm.* 2017; conf. T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 11/06/2012, n.1498, in *Foro amm.* 2012, 6, 2138 (s.m).

La ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, in definitiva, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (in questo senso, v. anche Cass. civ. sez. lav., 25/07/2008, n. 2048, in *Giust. civ. Mass.* 2008, 7-8, 1210); e ciò proprio al fine di garantire quelle ragioni di “effettività” dei diritti, che è alla base della loro stessa positivizzazione, che si realizza, necessariamente, nell'ambito della giurisdizione, che costituisce il momento culminante di tale processo (nel quale si declina la stessa “positività” dell'ordinamento), che risulta marcatamente condizionato proprio dal regime processuale dell'allegazione e della prova, che il Giudice di prime cure sembra smarrire.

--- --- ---

Nella specie, peraltro, tale circostanza, relativa alle gravi anomalie registrate dal sistema di gestione informatizzata delle graduatorie e degli incarichi, costituiva fatto notorio, essendo



stata riportata da articoli di stampa, da siti online specializzati in materia di scuola e non, e soprattutto, **documentata dagli innumerevoli decreti di correzione delle graduatorie presenti sul sito del Ministero e, nella specie, dell'U.S.R. Sicilia** (ed in particolare, per quanto ci riguarda, dell'Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Messina), **agevolmente consultabile dal sito <https://me.usr.sicilia.it>** (sia nella sezione "Albo Istituzionale", sia nella sezione "News", oltre che nella parte dedicata alle graduatorie).

Sul punto è intervenuto, da ultimo, il T.A.R. Lazio, con la nota ordinanza 4816/2022, pubblicata il 21.04.2022¹ (**All. III**), accertando che il malfunzionamento della piattaforma ministeriale costituiva **fatto notorio** – da intendere come **fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e in un determinato luogo** – ha ordinato all'Amministrazione scolastica *"di esibire e consegnare i documenti indicati in ricorso: file sorgente del software e/o algoritmo utilizzati dall'amministrazione centrale per le convocazioni telematiche ed il conferimento degli incarichi di supplenza ai candidati presenti nelle graduatorie per le supplenze (GPS) per l'anno scolastico 2021/2022"*.

Il malfunzionamento del sistema informatico e gli errori dell'algoritmo costituiscono dunque fatto notorio, valutabile dal Giudice ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che dispone che "Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza".

Il primo Giudice ha errato anche per non avere considerato la espressa osservazione della difesa della ricorrente, riportata al verbale di udienza del 9.9.2022 (**v. All. II**) della notorietà del malfunzionamento.

Qualora avesse nutrito dubbi, il primo Giudice avrebbe potuto ordinare all'Amministrazione

¹ Con la quale il T.A.R. Lazio ha integralmente recepito le censure avanzate da Cobas Scuola e da Noi Scuola, condannando il Ministero ad esibire e consegnare i file sorgente del software e/o l'algoritmo utilizzati dall'amministrazione per la gestione informatizzata delle graduatorie e dei relativi aggiornamenti da parte dei docenti.



scolastica (come ha fatto il T.A.R. Lazio), in forza dei suoi poteri anche d'Ufficio quale Giudice del Lavoro, ex art. 421, comma 2, c.p.c., di produrre tutta la documentazione anche informatica, inerente alla gestione delle domande di aggiornamento delle GAE e delle GPS della Provincia di Messina.

La notorietà dei fatti, tuttavia, è agevolmente desumibile anche alla luce dei numerosi articoli pubblicati, sia prima che coevamente, che successivamente alla proposizione e discussione del ricorso innanzi al primo Giudice, da diverse agenzie di stampa on-line (tra le quali Ansa.it), e/o delle notizie diffuse sui principali forum di settore (tra i quali Orizzontescuola.it) e/o dagli organi di stampa dei sindacati della scuola (UIL Scuola RUA - <https://uilscuola.it>).

Al riguardo, solo a titolo esemplificativo *cfr.* la rassegna ove sono riportate notizie e/o comunicati anche successivi all'introduzione del giudizio, **All. IV**).

Nella specie, il malfunzionamento del sistema è stato, peraltro, **pacificamente ammesso dalla stessa Amministrazione** (come riportato sul sito UIL Scuola RUA - <https://uilscuola.it>), che non si è neanche costituita nel presente giudizio, non comprendendosi – se non assumendo il “notorio” in una errata prospettiva concettuale nella quale sembra incorrere il Giudice di prime cure – il preteso *deficit* probatorio nella quale sarebbe incorsa la ricorrente, tenuto conto che, al pari di quello di «nozione di comune esperienza», il concetto di «fatto notorio», deve essere interpretato come **fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile**, come si è verificato nel “mondo della scuola” con riferimento alla scellerata gestione informatizzata delle graduatorie e del sistema di aggiornamento delle medesime finalizzata all'assegnazione degli incarichi e alla formazione dei ruoli, potendo proprio il recepimento di una sua inesatta nozione essere censurato in sede di legittimità.

2.= SULLA NON IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE IN ORDINE ALLA MANCATA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE C3, SEBBENE LA STESSA RISULTASSE DALLA PARTE RIASSUNTIVA DELLA DOMANDA.



Il Giudice di prime cure, infatti, dopo aver rilevato come “nella pagina riassuntiva finale sono indicate le sezioni che la ricorrente dichiara di aver compilato e non risulta sbarrata la casella relativa alla sezione C3. ... incorrendo in un vero e proprio cortocircuito logico, posto che proprio la mancata acquisizione da parte del sistema della c.d. “spunta” ha “condizionato” la compilazione della parte riassuntiva, conclude affermando che ... la ricorrente in giudizio non ha provato di avere immediatamente contestato la mancata compilazione della sezione C3 sebbene fosse indicata la mancata compilazione” (cfr. p. 5 dell’ordinanza).

A tale ultimo riguardo, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, la odierna deducente, come rilevato nel ricorso introduttivo (cfr. pp. 4 e ss del ricorso), dopo la pubblicazione, in data 20.05 u.s., della graduatoria provvisoria G.A.E. si rivolgeva, infatti, al Sindacato C.G.L., rappresentando, nell’immediatezza, il mancato inserimento nella predetta graduatoria, del quale non comprendeva la ragione, solo a questo punto emergendo la mancata acquisizione, da parte del sistema, della “riserva” di cui alla sezione C3; lo stesso Sindacato rassicurava, tuttavia, la Prof. Pirrotta sulla prossima riapertura, in ragione delle numerose doglianze già ricevute in ordine al malfunzionamento del sistema, di una “finestra” per l’inserimento della riserva del titolo (in corso di acquisizione), al contempo invitandola ad aggiornare, intanto, la Graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) per il Sostegno – ADSS, il cui termine scadeva improrogabilmente il 31.05 u.s.

Accogliendo il suggerimento del Sindacato, la odierna deducente, in data 27.05 u.s., si inseriva, quindi, nella I Fascia delle G.P.S., per non perdere, nelle more, la possibilità di conseguire incarichi (sul Sostegno) di supplenza a tempo determinato, confidando sulla riapertura del sistema di aggiornamento, onde procedere, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, all’inserimento della “riserva” di cui alla sezione C3 (non acquisita dal sistema), nella quale (graduatoria) avrebbe, dunque, potuto figurare (sia pure *sub condicione*) nella I fascia



G.A.E. Graduatoria ad esaurimento classe ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, nel posto e con il punteggio alla stessa spettanti.

Quindi, una volta conseguito, in data 13.07.2022, il titolo di specializzazione, ed essendo stata, nel frattempo (in data 14.06.2022) pubblicata la graduatoria definitiva G.A.E. – ADSS Sostegno, restando deluse le rassicurazioni del sindacato (circa la riapertura del sistema), la Prof. Pirrotta accedeva alla piattaforma tentando di inserire (a questo punto direttamente) il predetto titolo nella G.A.E., purtroppo senza successo, non consentendolo, ancora una volta, il sistema che (come le veniva spiegato dal Sindacato) – in ragione della mancata “spunta” delle caselle associate alla predetta sezione C3 (una sorta di “errore bloccante” del sistema) – non la “riconosceva” come riservista.

Quindi, con nota via pec del 10.08.2022 indirizzata all’Ufficio Scolastico competente, ad oggi senza riscontro, la Prof. Pirrotta, premesso il pregiudizio grave ed irreparabile costituito dall’ingiusta mancata inclusione della stessa nella predetta graduatoria G.A.E. - ADSS Sostegno, nonostante fosse in possesso del requisito sostanziale, costituito dal titolo di specializzazione per le attività di sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, regolarmente conseguito nei termini di legge, invitava l’Ufficio ad intervenire “*in autotutela o ove occorresse esercitando le prerogative di cui al citato art. 6, comma 1 lettera b) della legge 241/1990*”, provvedendo all’inserimento della scrivente nella menzionata I fascia G.A.E. Graduatoria ad esaurimento classe ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, nel posto che le spettava in base al punteggio, avvertendo che, in mancanza di riscontro sarebbe stata costretta, suo malgrado e senza ulteriori avvisi, ad agire in ogni più opportuna sede.

La oggettiva scansione temporale degli eventi smentisce, pertanto, l’affermazione del Giudice di prime cure, non essendo dato comprendere quale prova avrebbe dovuto fornire la ricorrente in ordine alla “*immediatezza della contestazione*”, tenuto conto del legittimo



affidamento riposto sulle assicurazioni del Sindacato – al quale si era rivolta subito dopo la pubblicazione (il 20.05 u.s.) della graduatoria provvisoria – in ordine alla riapertura del sistema, peraltro confidando sulla circostanza che la graduatoria definitiva sarebbe stata pubblicata solo nel successivo mese di giugno.

Su tali circostanze, ove ritenuto dal Collegio opportuno e conducente potrà riferire come informatore il dott. Pietro Patti, responsabile dell'ufficio della C.G.L., il quale assisteva, in data 27.05 u.s., la Prof. Pirrotta nell'aggiornamento della propria posizione nelle G.P.S. per il Sostegno – ADSS, a quella data ancora in corso, per evitare che la stessa non subisse, oltre al danno (della mancata inclusione nella G.A.E.), la beffa, perdendo, nelle more della riapertura della “finestra”, anche la possibilità di conseguire incarichi sul Sostegno di supplenza a tempo determinato.

Né potrebbe avere alcun rilievo, peraltro, la circostanza che risultasse la “mancata compilazione” della sezione C3 (cfr. p. 5 dell'ordinanza), posto che – come non potrebbe sfuggire al Collegio – proprio la mancata acquisizione, da parte del sistema, della “spunta” delle caselle associate alla predetta sezione C3 ha indotto in errore l'odierna deducente, la quale, non ritrovandosela tra quelle “flaggate” (*rectius*: acquisite dal sistema), non l'ha riportata (“spuntandola”) nella parte riassuntiva della stessa domanda; mentre, come si è detto, solo dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria G.A.E, avuto contezza del mancato inserimento nella medesima, la odierna deducente apprendeva dal Sindacato, al quale si rivolgeva, le ragioni di tale esclusione, ricevendo assicurazioni circa la successiva riapertura del sistema di aggiornamento, della quale avrebbe potuto, dunque, profittare per inserire la riserva o – ove nel frattempo conseguito – direttamente il titolo.

E ciò, anche di là dalla considerazione – della quale, del pari, il Giudice di prime cure sembra non tenere conto – che, anche ove si assumesse l'errore della Prof. Pirrotta nella compilazione del format dell'aggiornamento – e così non è – la richiesta di “soccorso istruttorio” formulata



con la nota via pec del 10.08 u.s. valeva a coprire anche tale alternativa possibile prospettazione, con la conseguenza che **l'Amministrazione avrebbe dovuto, comunque, intervenire a favore della stessa deducente**, per gli effetti di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90, consentendo la rettificazione e/o integrazione documentale, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Non è dubbio, infatti, che l'Amministrazione, a seguito della esplicita richiesta di soccorso formulata con la citata nota del 10.08.2022, **avrebbe potuto e dovuto**, per gli effetti di cui all'art. 71 del DPR 445/2000, effettuare i controlli e – all'esito degli stessi – **rettificare la posizione della Prof. Fortunata Pirrotta**, riallineando il dato formale, risultante dalla graduatoria provvisoria pubblicata, a quello sostanziale, che non potrebbe non tenere conto dei titoli posseduti dalla docente, inserendola nella I fascia G.A.E. Graduatoria ad esaurimento classe ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, nel posto che legittimamente le spettava in base al punteggio.

Come si è rilevato nel ricorso introduttivo, il **potere-dovere di soccorso** dispiega la sua massima portata espansiva, tendenzialmente senza limiti, tanto più necessario in quanto diretto alla **selezione dei migliori candidati** a posti pubblici, che **non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali** – a prescindere dalla imputabilità degli stessi, purché, laddove riferibili al candidato, siano “scusabili” – come accadrebbe se, come nella specie, **un candidato risultasse pregiudicato da una collocazione deteriore, rispetto a quella che gli spetterebbe sulla base del merito, per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione**; e ciò in ragione della circostanza che, in questi casi, **il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico**, considerata la rilevanza esiziale, per gli effetti di cui all'art. 97 Cost., della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (in questo senso, *cfr.* **Consiglio di**



Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).

E – a bene vedere – questo è il **risultato che si intende evitare** attraverso l’istituto del soccorso, inspiegabilmente disconosciuto dalla Amministrazione Scolastica, e che si realizzerebbe **laddove la odierna ricorrente**, attualmente presente nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il sostegno, **non fosse inserita nella I fascia della G.A.E. - ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado**, che le compete, e all’interno della medesima nella corretta posizione, sulla base del proprio punteggio.

In questo caso, se cioè non si procedesse all’integrazione della ricorrente nella graduatoria che le spetta, l’Amministrazione, **non perseguendo l’interesse generale, al quale è vincolata**, dovrebbe procedere – così come di fatto è avvenuto – all’attribuzione degli incarichi per il sostegno agli alunni in situazioni di disabilità, dopo aver fatto scorrere la graduatoria della GAE ADSS Sostegno (nella quale la odierna deducente non figura, pur avendone titolo), **a favore di soggetti che la precedono nella fascia nella quale attualmente figura** (cioè, nella I Fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il sostegno), **ma che non hanno, a sua differenza, il titolo di abilitazione all’insegnamento sulla disciplina** (nella specie A046 – Scienze giuridico-economiche).

Tale argomento, che a parere di questa difesa appare tranciante, evidentemente non è tale per il Giudice di prime cure, che **neanche lo considera**, sbrigativamente liquidando, piuttosto, l’iniziativa intrapresa dall’odierna deducente, a tutela delle proprie ragioni, sulla scorta di un laconico impianto argomentativo che, per un verso, **frantende il significato della mancata spunta, del quadro C3, nella parte riassuntiva** e, per altro verso, pretenderebbe accollare alla odierna ricorrente la **prova (negativa) del malfunzionamento del sistema informativo**, costituente, peraltro, fatto notorio, come ribadito anche nel verbale dell’udienza del 9.9 u.s.

3.= SUL PERICULUM IN MORA.



Negativamente deliberata la ricorrenza del *fumus boni iuris*, il Giudice della prima fase ritiene, quindi, “*superflua ogni ulteriore valutazione anche in ordine al periculum in mora*” (cfr. p. 5 dell’ordinanza) che risulta, pertanto, assorbito nei motivi di rigetto, rendendo opportuna, quanto meno per comodità di lettura, la riproposizione, in questo grado, delle **esigenze cautelari** rappresentate nel ricorso introduttivo, che allo stato non sono venute meno, nonostante l’Amministrazione abbia nel frattempo dato corso agli incarichi di supplenza, **soprattutto in vista delle immissioni in ruolo nel prossimo triennio.**

Il mancato inserimento della ricorrente nella I fascia G.A.E. Graduatoria ad esaurimento ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II Grado è gravissimo, anzitutto, in quanto ha impedito alla docente di ottenere gli incarichi a tempo determinato per le attività di sostegno nelle scuole secondarie di II grado, **con priorità** rispetto a coloro che sono inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS), dai quali, viceversa, risulta illegittimamente scavalcata nelle assegnazioni, alle quali si è già dato corso, secondo le disponibilità, a decorrere dall’ultima settimana di agosto; nonché di aspirare all’**immissione in ruolo** nel prossimo triennio, nella classe ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, per il quale ha conseguito il titolo abilitativo di specializzazione in data 13 luglio 2022, (*chances*) che, viceversa, le sarebbe preclusa fino al **nuovo aggiornamento delle GAE, che avrà luogo solo nel 2025.**

Sulla ricorrenza del *periculum in mora*, codesto stesso On.le Tribunale del Lavoro su una fattispecie analoga (trattandosi, anche in quel caso, di mancato inserimento del ricorrente in una delle graduatorie della scuola) ha ritenuto che lo stesso presupposto ricorresse, laddove, come nella specie, “*nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un **pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente**, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa*” (in questi termini, cfr. Ord. coll. 15 febbraio 2021, ric. R.G.



4884/2020).

Inoltre, nel caso di specie, il danno grave ed irreparabile rileva sotto vari aspetti, che occorre attualizzare rispetto al momento in cui era stato introdotto lo scorso agosto il giudizio:

- 1) nel corrente a.s., *rebus sic stantibus*, la ricorrente non ha avuto il posto che le spettava, **non avendo potuto fruire della priorità spettante agli iscritti in G.A.E.** nelle chiamate rispetto a coloro che sono inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dai quali è stata illegittimamente scavalcata nelle assegnazioni;
- 2) nel prossimo triennio, **fino al nuovo aggiornamento delle G.A.E.** (che avrà luogo solo nel 2025), la ricorrente **non potrà aspirare all'immissione in ruolo nella classe ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II Grado**, per la quale ha conseguito il titolo abilitativo di specializzazione in data 13 luglio 2022;
- 3) la mancata rettifica della graduatoria G.A.E. comporterebbe un **irreparabile pregiudizio per la stessa PA**, sotto il profilo del **mancato perseguimento dell'interesse pubblico**, tenuto conto della condizione di disabilità degli alunni beneficiari del sostegno ai quali verrebbero desti insegnanti meno titolati rispetto alla ricorrente, la quale **ha conseguito la specializzazione richiesta**.
- 4) l'immissione in ruolo dei docenti che occupano una posizione peggiore rispetto alla deducibile nella graduatoria GAE classe ADSS - Sostegno Secondaria di II Grado, nella quale la stessa non è stata inclusa, pregiudica la ricorrente sotto il profilo della perdita di retribuzione e annessi, del punteggio e delle posizioni nelle graduatorie future;
- 5) gli altri docenti, convocati e/o immessi in ruolo in luogo della medesima, **acquisiranno indebitamente punteggio e/o posizioni** che incideranno nelle graduatorie future, in danno della odierna deducibile.

ISTANZA



PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nella competente fascia della Graduatoria ad Esaurimento I Fascia ADSS per le attività di sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado (GAE), nelle graduatorie provinciali (GPS) e nelle graduatorie di istituto (GI) sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio. Tuttavia la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grandissimo numero dei destinatari ma, soprattutto, per l'impossibilità di identificare i docenti.

Inoltre, la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso. Ma l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "....*non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*". Infatti anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione



effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite.

Per altro verso, la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente.

Ed a tal fine è stata individuata come rispondente la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte. Tale modalità, peraltro, appare più efficiente, considerato che ormai la modalità telematica è quella usuale per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie, sicché il sito internet dell'Amministrazione (nella specie, l'U.S.R.) viene compulsato quotidianamente dagli aspiranti in graduatoria.

Peraltro, la notifica mediante le modalità alternative di cui all'art. 151 c.p.c. incontra il solo limite della effettiva garanzia del diritto di difesa (che, per le ragioni esposte, nel caso verrebbe ampiamente tutelata):

- *"La notificazione disposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c. è possibile al di fuori di ogni specifico schema normativo purché le forme prescelte siano idonee a garantire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa"* (Tribunale Roma, 20/03/2013, n.6044);
- *"Il giudice, nel caso in cui autorizzi la notificazione di atti "in modo diverso da quello stabilito dalla legge", ai sensi dell'art. 151 c.p.c., deve indicare forme che corrispondano allo scopo dell'atto e scegliere modalità che garantiscano il rispetto dei principi fondamentali del diritto di*



difesa e del contraddittorio” (Cassazione civile sez. trib., 25/03/2003, n. 4319);

- “In tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio” (Cassazione civile sez. VI, 11/10/2017, n.23919).

Del resto, questo medesimo Tribunale del Lavoro di Messina (oltre ad altri Tribunali) ha autorizzato in ipotesi analoghe la notifica mediante modalità alternative, ex art. 151 c.p.c.- Infatti tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal G.A. nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito all'USR Sicilia all'indirizzo www.me.usr.sicilia.it/index.php/at-albo-istituzionale, sezione “Atti di notifica”.

Si chiede pertanto di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Sicilia e/o del MIUR.

=== === ===

Per quanto sopra, la **Prof. FORTUNATA PIRROTTA**, come sopra rappresentata e difesa, chiede all'On.le Tribunale adito, in composizione collegiale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma dell'ordinanza del G.U.L. del 24.09.2022, di volere accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1.- In via preliminare, mancando nella Graduatoria ad Esaurimento I Fascia ADSS per le attività di sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado (GAE) e nelle Graduatorie provinciali (GPS) pubblicate dall'U.S.P. della Provincia di Messina qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria; né risultando gli estremi per evincerla, **autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c.** (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del reclamo e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina



e/o del Ministero Istruzione.

2.- Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha conseguito nei termini il titolo abilitativo/specializzazione per il sostegno e, conseguentemente, **ha diritto ad essere inserita nella competente I fascia G.A.E. Graduatoria ad esaurimento classe ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, nel posto e con il punteggio a lei spettanti.**

3.- Per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al Ministero dell'Istruzione di **procedere alla integrazione della suddetta graduatoria, inserendo la ricorrente nel posto e con il punteggio a lei spettanti.**

4.- Ove necessario, a tal fine preventivamente **disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti** (Decreto del 14.06.2022, n. 0012453, con cui l'USP di Messina ha pubblicato le GAE definitive, in relazione alla classe di concorso ADSS – attività di sostegno per la Scuola Secondaria di II Grado della provincia di Messina, O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 e decreti di riferimento) **e consequenziali** (Graduatorie Provinciali delle Supplenze e Graduatorie di Istituto della Provincia di Messina vigenti per il biennio 2020-2022 per le classi della ricorrente).

5.- Ove necessario, ordinare, ex art. 421 c.p.c. all'Amministrazione resistente (Ministero dell'Istruzione, all'U.S.R. Sicilia di Palermo ed all'USR Sicilia-Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Messina, per quanto di rispettiva competenza) di produrre tutta la documentazione inerente alla gestione delle domande di aggiornamento delle GAE e delle GPS della Provincia di Messina, nella specie di esibire e consegnare i seguenti documenti: **file sorgente del software e/o algoritmo utilizzati dall'amministrazione centrale per la gestione delle domande di aggiornamento delle GAE e delle GPS e per le convocazioni telematiche ed il conferimento degli incarichi di supplenza ai candidati presenti nelle graduatorie per le supplenze (GAE e GPS) per l'anno scolastico**



2022/2023.

6.- Ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento della Prof. Fortunata Pirrotta nella competente I fascia G.A.E. Graduatoria ad esaurimento classe ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, nel posto e con il punteggio a lei spettanti.

7.- Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali o opportune.

8.- In via istruttoria, ove ritenuto opportuno e conducente da codesto On.le Collegio ascoltare come **informatore** il Dott. Pietro Patti, responsabile dell'ufficio della C.G.L. di Messina, il quale potrà riferire in ordine a tutte le circostanze di cui alla parte narrativa, compresa la tempestività della contestazione, della odierna deducete, in ordine al mancato inserimento nella graduatoria nonché alla probabile riapertura di una "finestra" per l'inserimento del titolo nel sistema, alla stessa deducete riferita dal Dott. Patti.

9.- Con riserva di articolare altri mezzi istruttori utili e conducenti.

10.- Con vittoria di spese e compensi e con salvezza di ogni altro diritto o azione.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod. ed int. la presente ha valore indeterminato ed è esente dal contributo unificato, ex art. 9, comma 1-bis, D.P.R. cit., poiché la ricorrente ha un reddito imponibile, ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/2002, come da dichiarazione allegata (**All. V**).

Si producono allegati come descritti e fascicolo della I fase (**All. VI**).

Messina, 7 ottobre 2022

f.to digitalmente

Prof. Avv. Massimo Galletti

Avv. Gaetano Mercadante

